



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

PROT. 2333 DEL 04.03.2026

AVVISO PUBBLICO

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

Vista la Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 6/3/1998 n. 40 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 23/05/2014 n. 80 e ss.mm.ii.;

Vista il D.PR. 28/12/2000 n. 445;

Si rende noto quanto segue:

sono aperte le iscrizioni per l'inserimento in una graduatoria pubblica da cui attingere per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del **3 maggio 2026** (gg. 60 dalla pubblicazione) prorogata al **2 luglio 2026** (gg. 120 dalla pubblicazione) per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea ed al **1° agosto 2026** (gg. 150 dalla pubblicazione) per quelli residenti in paesi extra europei, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Alanno.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (i riferimenti "letterali" corrispondono a quelli dell'art. 2 c.1 della L.R. 96/96 ss.mm.ii.):

- a)** cittadinanza italiana/comunitaria ovvero, per i cittadini extracomunitari, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b)** residenza anagrafica nel Comune di Alanno oppure attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni prestata nello stesso Comune, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Alanno.

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

- b-bis)** non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- b-ter)** non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente periodo;
- d)** non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale 96/96;
- e)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f)** condizione economica del nucleo familiare, misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo di euro 15.853,63;
- g)** non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

h) non avere occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis della L. 80/2014).

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché, alla data della domanda, sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere b-bis), c), d) e), g), g-ter) e g-quater), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a quella data.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazioni a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata: *"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso".*

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto delle variazioni numeriche del nucleo familiare intervenute prima dell'approvazione della graduatoria definitiva (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

Art. 3 –MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata unicamente attraverso il modulo predisposto dal Comune di Alanno, che potrà essere acquisito:

- sull'homepage del Sito istituzionale dell'Ente;
- presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:

- mediante sportello telematico del Comune di Alanno
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alanno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- a mezzo raccomandata postale A.R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Alanno - Ufficio Protocollo, via Roma (fa fede, ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante);
- a mezzo PEC all'indirizzo comune.alanno@pec.it

Le auto dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e i documenti obbligatori dovranno essere allegati alla domanda compilata on-line sullo sportello telematico mediante scansione.

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

Soltanto la condizione soggettiva A-5 e le condizioni oggettive B-1, B-2, B-3. di cui al presente avviso dovranno essere comprovate mediante apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità preposte.

Il Comune procederà alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese dall'istante rivolgendosi, ove necessario, alle Autorità preposte (per le attestazioni di cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art. 2 della L.R. 96/96, si provvederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura Penale del Tribunale di Pescara per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari).

I concorrenti dovranno produrre ogni documentazione eventualmente richiesta dal Comune per comprovare i requisiti dichiarati. Le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi della legge penale, dell'art. 5 L.R. 96/96 e del D.P.R. 445/2000 art. 76.

Art. 4 - PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni (l'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di € 15.853,63);

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) Richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1
- 4 unità: punti 2
- 5 unità: punti 3
- 6 unità ed oltre: punti 4

(Con riferimento ai figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso si applica la disciplina di cui all'art. 2 del presente bando);

A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età: punti 2

- se vivono soli o in coppia: punti 3

A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

- A-5) presenza nel nucleo familiare di portatori di **handicap grave** da certificare ai sensi della Legge **104/1992 (art. 3 comma 3)** : punti 2
- A-6) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrano entro un anno dalla data stessa, profughi) condizioni da autocertificare: punti 1.

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- B-1)** situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:
 - b-1.1)** abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari; condizione da comprovare mediante adeguata documentazione: punti 2;
 - b-1.2)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi; condizione da auto dichiarare specificando la data di inizio della condivisione dell'immobile: punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

- B-2)** situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno, condizione da comprovare mediante certificato A.S.L. contenente descrizione particolareggiata del numero e della consistenza dei vani:
 - b-2.1)** da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1
 - b-2.2)** oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2.
- B-3)** Abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione (certificato A.S.L. contenente descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile): punti 2.

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

B-4) Richiedenti che abitino in alloggi da rilasciarsi a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave) con allegazione di relativa documentazione: punti 4.

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3. La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

Art. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE

Il Comune, completata l'istruttoria Amministrativa di competenza e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 L.R. 96/96, che procede, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti, alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro i successivi 15 gg. dalla sua formazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alanno e nella sede dell'ATER, per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione che provvede alle valutazioni di competenza sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 L.R. 96/96. Il sorteggio è effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.

Gli appartenenti a nuclei familiari con presenza di portatori di handicap grave di cui alla L. 104/92, (**art. 3 comma 3**) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e costituisce provvedimento definitivo.

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

Art. 6 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi ERP, così come definiti dall'art. 1 L.R. 96/96.

La graduatoria conserva la sua efficacia per due anni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 96/96 e comunque sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.

Art. 7- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando e cioè entro il 3 maggio 2026.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato: di 60 giorni (gg. 120 dalla data di pubblicazione) per i residenti nell'area europea, di 90 giorni (gg. 150 dalla data di pubblicazione) per i residenti in Paesi extra europei.

Per attività di consulenza per la compilazione delle domande sarà a disposizione il Servizio di Segretariato Sociale attivo telefonicamente al n. 0858573101 ed in presenza, previo appuntamento c/o la sede di Via Dante Alighieri, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio ed a pena di esclusione.

Il Comune verificherà d'ufficio i requisiti dichiarati; l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura o, se già ammesso, la decadenza dello stesso con annullamento e/o revoca del relativo atto.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva di revocare il Bando Generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a suo insindacabile giudizio e in tal caso i soggetti interessati non potranno avanzare nessuna pretesa nei confronti del Comune.

Art. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Ai fini dell'ammissione alla procedura alla domanda dovranno essere allegati (mediante scansione degli stessi nel caso di invio tramite sportello telematico oppure a mezzo PEC) i seguenti documenti:

- **documento d'identità** in corso di validità del richiedente (**obbligatorio**);
- **permesso di soggiorno** o richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 gg. dalla scadenza con ricevuta rilasciata dall'ufficio competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta (**obbligatorio**);
- **modello ISEE + DSU** in corso di validità (**obbligatorio**);

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali se presenti:

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

- **certificato di matrimonio o autodichiarazione** di cui al D.P.R. 445/2000 in caso di famiglia di nuova formazione o di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni;
- **certificato INPS** attestante il riconoscimento della condizione di **handicap grave** in corso di validità - art. 3 comma 3 L. 104/1992 (obbligatorio);
- **certificato** attestante lo status di **profugo**;
- **certificazione A.S.L.** comprovante il **grave disagio abitativo, il sovraffollamento o l'antigienicità (condizioni oggettive punti B1, B2 e B3, art. 8 L. R. 96/96 e art. 4 del Bando)**;
- copia **provvedimento esecutivo rilascio alloggio/verbale di conciliazione giudiziaria/ordinanza di sgombero/provvedimento di collocazione a riposo dipendente pubblico/privato con alloggio di servizio (B-4)** (obbligatorio).

I documenti devono essere prodotti in carta libera e scansionati in modalità adeguata alla lettura dei dati ivi contenuti; non saranno presi in considerazione i documenti non leggibili e/o non rilasciati dalle autorità preposte. La mancanza di produzione di detti documenti comporterà la non attribuzione dei punteggi previsti.

Art. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del titolo III della L.R. 96/96 e successive modificazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 10- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).

Art. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 ss.mm.ii..

Art.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n° 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali, recepito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e ss.mm.ii.

I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Alanno nel rispetto del Regolamento UE. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

sviluppo dell'attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati su supporti cartacei e informatici/telematici da soggetti autorizzati al trattamento.

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria di analisi e valutazione delle domande in questione e dei requisiti e per gli ulteriori adempimenti endoprocedimentali fino alla predisposizione della graduatoria. In assenza dei dati necessari il provvedimento finale non potrà essere emanato. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento UE. GDPR n° 679/2016. I dati saranno utilizzati al fine di procedere sia alla definizione dei procedimenti afferenti al presente avviso, sia ai controlli previsti dalla legge e dovranno essere comunicati anche agli altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle attività rientranti nelle competenze degli stessi soggetti.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: dati personali comuni(es. anagrafici) e dati sensibili.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alanno PEC: comune.alanno@pec.it

IL Responsabile della protezione dei dati :

Avv. Gabriele Borghi

Email: gabriele.borghi@baldiandpartners.it

Pec: dpo.comune.alanno@pec.it

Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art.15 all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Acquisite le soprariportate informazioni, l'interessato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano.

Alanno, 4 marzo 2026

Il responsabile dell'Area Affari Generali

Politiche Abitative

Dott.ssa Catia Di Costanzo

Comune di Alanno

Piazza Trieste n.2 – 65020 Alanno (PE)

P.I. 00326640687 C.F. 80013770682 CODICE UNIVOCO UF4YVZ